

# Immigrazione, l'identificazione impedisce il trattenimento

## Cassazione

Con la fotosegnalazione in occasione del soccorso non c'è ingresso clandestino

**Patrizia Maciocchi**

L'immigrato fotosegnalato non può essere considerato clandestino. L'identificazione, benché avvenuta in occasione di un soccorso in mare, rende dunque illegittimo il trattenimento, disposto in vista dell'espulsione e impone l'esame della domanda di protezione internazionale. La Cassazione, con l'ordinanza 11990, ha accolto il ricorso di un immigrato tunisino annullando con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Torino aveva avallato il trattenimento in attesa dell'espulsione decisa dalla questura.

Per i giudici di merito, infatti l'ingresso era stato «clandestino ed irregolare, in quanto effettuato in assenza di documenti e non attraverso valichi di frontiera preposti». Condizione che non poteva essere esclusa dal fatto «che in seguito lo straniero sia stato identificato, posto che l'ingresso illegale è avvenuto via ma-



**La domanda di protezione internazionale deve essere esaminata**

re con mezzi di fortuna, e tenuto conto che è lo stesso richiedente che nel foglio notizie ha barrato la casella riguardante l'aver eluso i controlli alla frontiera».

Ad avviso dei giudici piemontesi la sua domanda di protezione internazionale era «pretestuosa e dilatoria» perché arrivata dopo la convalida dell'espulsione, mentre nel questionario lo stesso ricorrente aveva segnato la casella no, relativa all'intenzione di chiedere "asilo" all'Italia, avendo come destinazione finale la Francia.

Ma la Suprema corte annulla l'ordinanza torinese, perché basata sull'assunto, sbagliato, della sottrazione dell'immigrato ai controlli di frontiera.

I giudici di legittimità negano la clandestinità «essendo stato lo straniero identificato e fotosegnalato – quindi non fermato alla frontiera – bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso».

Il ricorrente era stato salvato – insieme a molti altri migranti, quando era a bordo di un'imbarcazione partita dalla costa tunisina – da un mezzo della marina militare italiana e portato a Trapani. L'identificazione, con i rilievi fotodattiloscopici, era avvenuta al momento dello sbarco al porto di Pantelleria.

E proprio in seguito al controllo è stato adottato il provvedimento di espulsione differita e il contestuale trattenimento che il ricorrente ha chiesto di annullare.

«Né rileverebbe – si legge nell'ordinanza – che tale controllo sia stato effettuato all'esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, "sottratto ai controlli di frontiera", come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all'operazione di soccorso marittimo». È dunque illegittimo l'ordine di trattenerlo, in attesa dell'espulsione. La Cassazione annulla con rinvio per un nuovo giudizio.